



Prot. n. 0092332
del 10/05/2007

OGGETTO: Istanze di condono pervenute ai sensi della L.R. n. 23/2004 per opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Il Comune chiede “chiarimenti circa l’applicazione della normativa di condono nell’esame delle istanze pervenute ai sensi della L.R. 23/04, nel caso in cui gli abusi, oggetto della richiesta di sanatoria edilizia, siano stati eseguiti in zone vincolate ai sensi del R.D.L. 3267/23”.

Fa infatti presente che **Il Comune** “è sottoposto, per una gran parte del suo territorio a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e negli ultimi mesi, in risposta alle richieste di parere inviate da quest’amministrazione, pervengono da parte del settore Genio Civile dell’Amministrazione Provinciale, note nelle quali si comunica “l’impossibilità a rilasciare il nulla osta del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e regolamento n. 1126 del 16/05/1926 su opere soggette a concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio ex legge 47/85”.

Il Comune ritiene invece che “l’imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, non interdice in alcun modo l’edificazione, ma obbliga a richiedere all’autorità competente, l’autorizzazione ad effettuare le opere, visto che il comma 27 dell’art. 32 della L. 326/03 e l’art. 2 della L.R. 23/04, richiamano espressamente il regime delle opere non suscettibili di sanatoria, di cui all’art. 33 della L. 47/85, per le sole opere in contrasto con i vincoli idrogeologici che comportino inedificabilità e che siano stati posti prima della esecuzione delle stesse”.

Chiede quindi “se sia legittimo richiedere il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico relativo al R.D.L. 3267/23, anche per opere che risultino non conformi alle prescrizioni urbanistiche e rilasciare successivamente l’atto abilitativo in sanatoria”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La Regione Marche con la legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, ha disciplinato le condizioni ed i procedimenti per la sanatoria degli abusi edilizi in attuazione dei principi di cui all’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (vedi art. 1).

La L.R. n. 23/2004 con l’art. 2 ha in parte modificato le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria dei vari tipi di opere abusive di cui al comma 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003.

In particolare l’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 23/2004 richiama l’art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326/2003 solo per quanto concerne l’elencazione dei vincoli ivi contenuta, specificando che fra questi impediscono la sanatoria solo quelli che comportano “inedificabilità” e non quelli di semplice tutela e tralasciando il riferimento alla non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, come nota **il Comune**, non interdice in alcun modo l’edificazione, ma obbliga a richiedere all’autorità competente l’autorizzazione ad effettuare le opere.



Pertanto in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 23/2004 le opere eseguite su terreni assoggettati a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 possono essere oggetto di sanatoria e sono sanabili indipendentemente dal fatto che siano o meno conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e per esse è legittimo richiedere il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 all'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Sulla questione si allega anche un parere redatto dalla P.F. Consulenza agli enti locali in data [12.7.2005, prot. n. 24889](#).